



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 144/21
Lussemburgo, 2 settembre 2021

Sentenza nella causa C-932/19
OTP Jelzálogbank e a.

Risulta compatibile con il diritto dell'Unione la normativa ungherese che vieta l'annullamento di un contratto di mutuo denominato in valuta estera con la motivazione che esso contiene una clausola abusiva sul divario nel cambio

Ciò si verifica se tale legislazione consente di ripristinare, in fatto e in diritto, la situazione in cui il consumatore si sarebbe trovato in assenza della clausola abusiva, sebbene l'annullamento del contratto sia più vantaggioso per il consumatore

Nel 2007 un consumatore ha stipulato con alcune banche ungheresi appartenenti al gruppo OTP dei contratti di mutuo denominati in valuta estera. Nell'ambito delle controversie derivanti da tali contratti il consumatore ha invocato la nullità dei medesimi, eccependo il carattere abusivo delle clausole ai sensi delle quali il tasso di cambio applicabile al momento dell'erogazione delle somme mutate, corrispondente al tasso di acquisto della valuta estera de qua in rapporto al fiorino ungherese (HUF), era diverso da quello applicabile per il rimborso delle stesse, che coincideva con il tasso di vendita della suddetta valuta.

Investita in grado di appello di tali controversie, la Győri Ítéltábla (Corte d'appello regionale di Győr, Ungheria) rileva, da un lato, che il legislatore ungherese ha previsto la sostituzione di clausole abusive come quelle summenzionate con una disposizione nazionale, che fa riferimento al cambio ufficiale fissato dalla Banca nazionale d'Ungheria per la valuta estera in questione, per quanto riguarda sia l'erogazione sia il rimborso. Dall'altro lato, il giudice del rinvio osserva che la normativa ungherese non gli consente di dichiarare la nullità dei contratti succitati in conseguenza dell'annullamento delle clausole abusive in questione, quand'anche una soluzione siffatta sia più favorevole per il consumatore, che non rimarrebbe esposto all'avveramento del rischio di cambio inerente ai mutui di cui trattasi.

La Győri Ítéltábla, nutrendo dubbi al riguardo, ha chiesto alla Corte di giustizia se la soluzione adottata dal legislatore ungherese per eliminare le clausole abusive relative al divario nel cambio dai contratti di mutuo espressi in valuta estera fosse compatibile con la direttiva sulle clausole abusive ¹.

Con la sentenza odierna la Corte ricorda che la soluzione adottata dal legislatore ungherese corrisponde all'obiettivo perseguito da tale direttiva, che consiste nel ristabilire l'equilibrio tra le parti, mantenendo al contempo la validità del contratto nel suo insieme, anziché annullare interamente i contratti contenenti clausole abusive che incidono sull'esecuzione degli stessi, come quelle relative al divario nel cambio. Inoltre la suddetta direttiva non osta ad una normativa nazionale che vieta al giudice adito di accogliere la domanda di annullamento di un contratto di mutuo basata sull'abusività della clausola relativa al divario nel cambio, purché sia garantito che tale clausola non vincoli il consumatore. È dunque necessario che l'accertamento del carattere abusivo di una clausola siffatta consenta di ripristinare la situazione di fatto e di diritto in cui il consumatore si sarebbe trovato in assenza della stessa clausola abusiva, in particolare dando vita ad un diritto alla restituzione dei benefici indebitamente ottenuti sulla base di detta clausola abusiva dal professionista a discapito del consumatore.

¹ Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

In tale contesto la Corte evidenzia che **spetta al giudice ungherese stabilire se la normativa applicabile al procedimento principale consenta effettivamente di ripristinare la situazione di fatto e di diritto del consumatore.**

La Corte risponde in senso negativo alla questione se il giudice nazionale possa o addirittura debba accogliere la domanda del consumatore interessato diretta all'annullamento integrale del contratto di mutuo di cui trattasi, anziché all'annullamento della sola clausola relativa al divario nel cambio e alla sostituzione di essa con una disposizione nazionale. **La direttiva sulle clausole abusive, infatti, non consente al giudice adito di basarsi unicamente sull'eventuale vantaggio, per il consumatore, derivante dall'annullamento di detto contratto nel suo complesso.** In via di principio, è alla luce dei criteri previsti dal diritto nazionale che, in una situazione concreta, deve essere esaminata la possibilità di mantenere un contratto di cui alcune clausole sono state dichiarate nulle.

In conformità al criterio di obiettività sviluppato dalla Corte nella sua giurisprudenza in materia, quindi, **la situazione di una delle parti contraenti non può essere presa in considerazione, nel diritto nazionale, quale criterio determinante per disciplinare la sorte futura del contratto.** Di conseguenza **la volontà espressa dal consumatore interessato non può prevalere nell'ambito della valutazione svolta dal giudice nazionale circa la questione se la normativa ungherese consenta effettivamente di ripristinare la situazione di fatto e di diritto del consumatore.**

Alla luce di quanto precede, la Corte rileva che **la normativa ungherese deve essere ritenuta compatibile con la direttiva sulle clausole abusive,** purché essa consenta di ripristinare tale situazione.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Sofia Riesino 📞 (+352) 4303 2088